

# AREA TEMATICA

**CIG - CDS - MOBILITA' - AMMORTIZZATORI SOCIALI**



L'area tratta delle problematiche legate alla cassa integrazione, alla solidarietà, alla mobilità ed agli ammortizzatori sociali.

## INDICE DEI DOCUMENTI PRESENTI NELL'AREA TEMATICA

1. [Gli ammortizzatori sociali in deroga 2012 nel Lazio: Massimo Cecchini](#)

## **Gli ammortizzatori sociali in deroga 2012 nel Lazio: Massimo Cecchini**

Anche per il 20102, a seguito dell' accordo siglato in sede di Regione Lazio tra le organizzazioni regionali rappresentative dei datori di lavoro, i sindacati confederali dei lavoratori e l'Assessorato Lavoro e Formazione regionale, saranno rese disponibili le risorse per il finanziamento degli ammortizzatori in deroga (Cassa integrazione guadagni e mobilità).

Le linee generali dell'accordo, di cui riportiamo il testo integrale, ricalcano sostanzialmente quelle che hanno improntato l'accordo del 2011. Si ribadisce che gli ammortizzatori in deroga sono riservati esclusivamente alle imprese di ogni settore ed ai datori di lavoro imprenditori e non imprenditori (con l'esclusione dei datori di lavoro domestico) che non rientrano nel campo di applicazione della L.223/91. La Cassa integrazione in deroga può essere, tuttavia, accordata ad imprese che, esauriti i 12 mesi di CIGS per crisi, necessitano di un ulteriore periodo di almeno 8 mesi per poter avanzare nuova istanza di cassa al Ministero del Lavoro.

Per quanto concerne i lavoratori che possono essere sospesi in cassa, resta fermo il requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale. La cassa può interessare lavoratori con contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato (fino alla scadenza del contratto a termine in corso), lavoratori con contratto di inserimento, lavoranti a domicilio monocommessa, apprendisti e lavoratori somministrati. In questi ultimi due casi quando siano gli unici dipendenti ovvero quando siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga gli altri lavoratori della medesima unità produttiva.

Le procedure restano invariate rispetto al passato e comportano:

1 – richiesta di esame congiunto in sede di Regione Lazio

2 – sottoscrizione dell'accordo tra le parti

3 – inoltro da parte dell'azienda, entro 20 gg. dalla sottoscrizione dell'accordo, della domanda di CIG in deroga secondo le procedure on-line già in vigore

4- provvedimento di autorizzazione da parte della Regione Lazio da adottare entro 60 gg. dalla ricezione dell'istanza on-line.

L'azienda non può in alcun caso anticipare il trattamento di Cassa in deroga, ma resta in vigore l'obbligo per l'INPS di anticipare ai lavoratori sospesi le prime 4 mensilità di indennità in attesa dell'emanazione da parte della Regione del provvedimento autorizzativo.

Le principali novità rispetto all'anno scorso riguardano le richieste di proroga degli accordi sottoscritti nel corso dell'anno e scaduti il 31 dicembre 2011.

Qualora le parti ravvisino la possibilità di **ridurre il monte ore complessivo di cassa in deroga di almeno il 10% rispetto al passato**, tali accordo potranno essere **sottoscritti direttamente in sede sindacale**, senza perciò richiedere la convocazione in Regione, sulla base di un modello-tipo di accordo che verrà messo a disposizione delle parti stesse sul portale regionale. Restano escluse da tale ipotesi le società che dovessero richiedere proroghe di cassa in deroga per esaurire il "periodo di neutralità" necessario a reiterare l'istanza di CIGS ex L.223/91 al Ministero del Lavoro. In quest'ultimo caso sarà comunque necessario il passaggio in sede regionale.

Ulteriore importante novità è legata **all'attività ispettiva**. Per evitare un utilizzo improprio e, in alcuni casi scorretto, dello strumento della deroga, a partire dal prossimo mese di marzo verrà messo a disposizione delle aziende un applicativo che consentirà di **comunicare alla Regione Lazio in modo preventivo** i nominativi dei lavoratori di volta in volta sospesi e richiamati al lavoro. Ciò consentirà l'implementazione di una efficace attività ispettiva che la Regione condurrà in partenariato con gli uffici ispettivi del Ministero del Lavoro e con la G.D.F.

Per quanto concerne la mobilità in deroga, l'accordo conferma la possibilità di erogare tale strumento di sostegno al reddito esclusivamente ai lavoratori che non possano beneficiare dell'indennità di mobilità ordinaria (L.223/91), né dell'indennità di disoccupazione.

Possono fruire della mobilità in deroga (per un periodo in ogni caso non superiore all'anzianità aziendale maturata) i lavoratori dipendenti che, al momento del licenziamento, potevano contare su un periodo di anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 effettivamente lavorati.

Sono ammessi al trattamento i lavoratori con le stesse tipologie contrattuali previste per la Cassa integrazione in deroga. Per lavoratori con contratti a tempo determinato l'indennità di mobilità è concessa fino alla scadenza del contratto a termine e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012. Parimenti, per gli apprendisti, la mobilità, in assenza dell'intervento degli Enti Bilaterali, può essere concessa sino al termine del contratto di apprendistato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Per i lavoratori che hanno beneficiato dell'indennità di mobilità ordinaria con scadenza nel 2012 ovvero che, esaurita la mobilità ordinaria già hanno fruito di un periodo di mobilità in deroga, la stessa può essere autorizzata nei seguenti casi:

- 1 – qualora il lavoratore maturi entro il 2010 i requisiti per il trattamento di pensione;
- 2 – qualora il lavoratore partecipi ad un programma di politica attiva del lavoro (ad esempio i tirocini presso gli uffici giudiziari) il cui accesso è subordinato alla titolarità del trattamento di mobilità;
- 3 – qualora il reddito del nucleo familiare ISEE non superi i 18.000 euro;
- 4 – qualora all'interno dell'accordo di mobilità sia previsto un piano certo e documentabile di reinserimento lavorativo.

L'indennità di mobilità in deroga viene concessa soltanto dopo che il lavoratore abbia fruito dell'indennità ordinaria di disoccupazione (nei casi in cui ne abbia diritto).

A fronte del fatto che, nel caso della mobilità in deroga, l'INPS non anticipa le prime mensilità di indennità, la Regione Lazio si impegna ad emanare il provvedimento autorizzativo entro i 30 giorni successivi alla ricezione della domanda on-line che, a sua volta deve essere presentata in Regione nei 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo.

Sia per i lavoratori sospesi in Cassa che per quelli posti in mobilità in deroga proseguiranno i programmi formativi e di politica attiva del lavoro già previsti dalla normativa vigente (art.19, comma 10 D.L. 185/2008 così come convertito nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009).

Non appena disponibile, pubblicheremo il testo dell'accordo-tipo da sottoscrivere in sede sindacale, utilizzabile per la richiesta di proroga della CIG in deroga.

Seguono i documenti:

### **Accordo quadro tra la Regione Lazio e le parti sociali regionali sui criteri di utilizzo per l'anno 2012 degli ammortizzatori sociali in deroga nel Lazio**

La Regione Lazio – Assessorato Lavoro e Formazione - e le Parti Sociali di seguito indicate:

- CGIL di Roma e Lazio;
- CISL Lazio;
- UIL Roma e Lazio;
- UGL Roma e Lazio;
- Confindustria Lazio;

- Confcommercio Lazio;
- Legacoop Lazio;
- Federlazio;
- Confcooperative Lazio;
- CNA Lazio;
- Confartigianato imprese Lazio;
- Casartigiani
- ABI

**visto** l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;

**visto** l'accordo quadro fra Governo, Regioni e Province autonome del 12 febbraio 2009, in merito agli interventi a sostegno del reddito e delle competenze dei lavoratori colpiti dalla crisi;

**visti** i successivi e conseguenti accordi fra Regione Lazio e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per gli anni 2009 e 2011 per l'assegnazione di risorse finalizzate alla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga;

**vista** l'intesa Stato Regioni e Province autonome del 20 aprile 2011;

**vista** la Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, commi 21 e 22 (Legge di Stabilità 2012);

**considerato** che gli accordi bilaterali fra Regione e Ministero riconducono ad accordi quadro “stipulati sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie” la definizione in ambito regionale dei termini attraverso i quali gestire gli ammortizzatori in deroga;

**ritenuto pertanto necessario** adottare tra la Regione Lazio e le Parti Sociali come sopra indicate un accordo quadro finalizzato a regolare l'accesso agli ammortizzatori in deroga per l'anno 2012;

## PREMESSO CHE

1. In riferimento al permanere di una situazione di crisi si rende necessario proseguire nell'utilizzo degli ammortizzatori in deroga, correlati a strumenti di politica attiva del lavoro, al fine di garantire una continuità di protezione sociale dei lavoratori che sono colpiti da sospensioni e cessazioni dell'attività produttiva, con interventi che siano connotati dai seguenti indirizzi;
  - a. orientamento alla ricollocazione dei lavoratori espulsi ed alla qualificazione dei lavoratori e dei contesti aziendali interessati da sospensioni, attraverso le misure regionali di politica attiva del lavoro, a partire da quelle direttamente connesse alla corresponsione delle indennità;
  - b. concorso delle risorse pubbliche (Stato, Regione, Province), rispetto agli interventi di sostegno al reddito ed alle politiche attive del lavoro, secondo modalità da definire fra le parti coinvolte, anche nell'ambito degli accordi settoriali della successiva lettera d.;
  - c. verifica, anche attraverso eventuali accordi integrativi, della possibilità di integrazione o interrelazione fra le risorse pubbliche della lettera b. e risorse private (imprese, Enti bilaterali, Fondi interprofessionali), con particolare riferimento alle politiche attive del lavoro;
  - d. adozione degli accordi aziendali e delle successive procedure di autorizzazione all'utilizzo degli ammortizzatori sulla base dei seguenti criteri
    - i. utilizzo degli strumenti in deroga esclusivamente per le fattispecie che non possono usufruire di altri ammortizzatori o di istituti di sostegno al reddito;
    - ii. possibilità di adozione di accordi quadro settoriali per valorizzare le specificità presenti nel sistema produttivo e responsabilizzare le parti coinvolte, anche in riferimento all'impiego di strumenti integrativi;
  - e. adozione di prassi operative dirette a:
    - i. promuovere la reale disponibilità di misure di politica attiva del lavoro congrue rispetto ai fabbisogni di lavoratori ed imprese ed efficaci nei processi di riqualificazione/riconversione;
    - ii. assicurare l'accettazione delle offerte di politica attiva da parte dei lavoratori ;
    - iii. esercitare azioni di verifica sul corretto utilizzo da parte di imprese e lavoratori degli ammortizzatori concessi, mediante la cooperazione istituzionale con INPS, DRL, Nuclei Ispettivi dei Carabinieri e della Guardia di Finanza
2. è necessario valorizzare il ruolo delle parti sociali nella complessiva attuazione dell'Accordo
3. questo Accordo Quadro definisce i criteri per la fruizione degli ammortizzatori sociali in deroga nel Lazio dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

## convengono quanto segue

### A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (di seguito CIG IN DEROGA)

#### 1. L'integrazione salariale costituita da CIG in deroga è consentita:

- a. Ai datori di lavoro impossibilitati ad utilizzare gli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione ordinaria. Sono escluse le imprese ed i datori di lavoro che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa, nell'ambito delle norme che regolano l'accesso ai relativi trattamenti.

#### 2. Requisiti di ammissione

##### a. Natura giuridica datore di lavoro

- a.1. imprese di ogni settore, studi professionali, nonché altri datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, ad eccezione dei datori di lavoro domestico. Nel caso di imprese rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS ex L. 223/91, l'eventuale cassa in deroga può intervenire solo per il periodo non coperto dalla CIGS in legislazione ordinaria, fermo restando la sussistenza dei requisiti e delle finalità richiamate nel presente accordo

- b. Requisiti dei lavoratori: occupati presso unità produttive ubicate nel Lazio, in possesso del requisito individuale di anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente. Per il requisito dell'anzianità dei lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso una o più agenzie per il lavoro.

##### c. Tipologie contrattuali ammesse:

- c.1. dipendenti con un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, in qualità di operai, impiegati, quadri, inclusi i soci lavoratori delle imprese cooperative, compresi quelli in regime ex DPR 602/72; i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato possono essere ammessi alla CIG in deroga al massimo fino alla scadenza del contratto in corso
- c.2. apprendisti (quando siano gli unici dipendenti ovvero quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga);
- c.3. lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga;
- c.4. con contratto di inserimento;
- c.5. lavoranti a domicilio monocommessa

#### 3. Procedure. I trattamenti di CIG in deroga sono concessi:

- a. Previa richiesta di esame congiunto alla Regione Lazio, da presentare prima dell'inizio del periodo di cig in deroga per il quale si richiede l'autorizzazione.
- b. a seguito della sottoscrizione dell'accordo presso la Regione Lazio. Nel caso di proroga fino al 31 dicembre 2012 di accordi relativi alla annualità 2011, la procedura dovrà seguire le modalità di seguito indicate al punto 4;
- c. a seguito della domanda inviata dall'azienda, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, secondo le procedure on line già definite dalla Regione ed attualmente in vigore;
- d. con provvedimento di autorizzazione adottato dalla Regione Lazio, da concludersi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza on line;
- e. nei limiti dei massimali di costo orari definiti dall'INPS;

- f. per non più di 40 ore settimanali per ogni lavoratore, salvo diversa previsione dei CCNL;
- g. limitatamente alla disponibilità delle relative risorse nazionali/regionali per la copertura finanziaria dei trattamenti

**Gli accordi precisano:**

- h. piani di gestione e riequilibrio del personale in CIG, che devono tendere ad individuare possibili soluzioni volte a ridurre il monte ore Cig utilizzabile;
- i. indicazioni sul quadro di politiche attive del lavoro utilizzabili durante il periodo di sospensione dei lavoratori in CIG in deroga

**4. Proroghe.**

- a. Nel caso di proroghe di accordi sottoscritti nel corso del 2011 e con scadenza 31/12/2011, è possibile prevedere una estensione del periodo di cig in deroga fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto evidenziato nei punti precedenti, sulla base di un nuovo accordo da sottoscrivere presso la Regione Lazio.
- b. L'adozione di nuovi accordi che proseguano intese precedentemente raggiunte è subordinata alla messa a disposizione dei dati relativi al reale utilizzo degli ammortizzatori (monte ore CIG effettivo 2011), da indicare negli accordi medesimi;
- c. **E' prevista la possibilità di accedere alla proroga mediante accordi da stipularsi tra le parti in sede sindacale**, quindi senza dover sottoscrivere un nuovo accordo in sede Regione Lazio, (in allegato un modello di accordo aziendale di riferimento per la stipula delle intese di proroga in sede sindacale), **qualora le parti ritengano sufficiente per il 2012 un monte ore di cig inferiore del 10% rispetto a quanto autorizzato dalla Regione nel corso del 2011**. Nel caso di istanze 2011 per periodi inferiori a 12 mesi, il monte ore di riferimento va riparametrato per l'intera annualità. **Resta comunque esclusa** la possibilità di stipulare accordi in sede sindacale nei casi di proroghe concernenti società che, pur avendo diritto agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria, solo momentaneamente ne sono escluse.
- d. l'efficacia degli accordi aziendali di cui al punto c) è subordinata alla successiva presentazione alla Regione Lazio dell'istanza on line, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo ed alla contestuale trasmissione dell'accordo via e-mail all'indirizzo: [accordicigs@regione.lazio.it](mailto:accordicigs@regione.lazio.it)

**5. Monitoraggio cig in deroga**

Al fine di favorire un costante e puntuale monitoraggio delle risorse impegnate, le aziende devono: a) nel caso di proroghe, indicare alla Regione Lazio, in sede di esame congiunto, i dati sull'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore nel corso del 2011; b) comunicare alla Regione, mediante il sistema Cig on-line, i dati relativi all'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore nel corso del 2012, inderogabilmente, entro il giorno 10 del mese successivo al quello di effettiva sospensione. La mancata comunicazione di tale informazione può dar luogo alla sospensione dell'autorizzazione regionale già concessa.

**6. Controlli Cig in deroga**

In riferimento alle modalità di effettiva fruizione dei trattamenti di cig in deroga autorizzati, i datori di lavoro, al fine di consentire agli organi preposti, come previsto al punto e) iii delle premesse al presente accordo, le verifiche relative all'impiego degli ammortizzatori sociali,

devono comunicare preventivamente alla Regione Lazio, entro le 24 ore antecedenti sia l'inizio della sospensione che il successivo reintegro, i nominativi dei lavoratori effettivamente posti in cig. Al fine di agevolare tali comunicazioni la Regione Lazio predisporrà apposito applicativo on line e pertanto tali comunicazioni preventive dovranno essere trasmesse a far data dal 1 marzo 2012. La Regione si impegna comunque a riconvocare le parti entro la data indicata per una illustrazione delle nuove modalità operative.

## **B. MOBILITÀ IN DEROGA**

### **1. Destinatari – Requisiti di accesso**

- a. L'istituto della mobilità in deroga è rivolto ai lavoratori, occupati ed iscritti presso unità produttive ubicate nel territorio della regione Lazio, che non siano in possesso né dei requisiti per accedere alla indennità di mobilità ordinaria né all'indennità di disoccupazione. Nel caso in cui sia prevista la possibilità di fruire della indennità di disoccupazione, i lavoratori licenziati possono beneficiare della mobilità in deroga solo dopo il periodo di fruizione della predetta indennità di disoccupazione, qualora ancora privi di occupazione. Non rientrano tra i beneficiari della mobilità in deroga, salvo le situazioni di seguito specificate al punto 3, i lavoratori che abbiano usufruito della indennità di mobilità ordinaria.
- b. Possono usufruire della mobilità in deroga (per un periodo comunque non superiore all'anzianità aziendale maturata) i lavoratori con anzianità aziendale di 12 mesi, dei quali almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni. Nel caso dei lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso una o più agenzie per il lavoro

Nel corso di tutto il periodo di fruizione della indennità di mobilità in deroga i lavoratori dovranno garantire la loro disponibilità ad aderire ad iniziative di politica attiva del lavoro, sia attraverso l'inserimento in tirocini e/o l'offerta di opportunità lavorative, sia sotto forma di partecipazione ad interventi formativi.

### **2. Tipologie contrattuale ammissibili**

L'accesso alla mobilità in deroga è possibile in seguito al licenziamento di lavoratori di imprese di ogni settore, studi professionali, nonché altri datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, ad eccezione dei datori di lavoro domestico, in riferimento alle seguenti tipologie contrattuali:

- a. dipendenti con un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, in qualità di operai, impiegati, quadri, ovvero soci dipendenti delle cooperative compresi quelli in regime ex DPR 602/72;
- b. apprendisti
- c. lavoratori somministrati
- d. con contratto di inserimento
- e. lavoranti a domicilio monocommessa

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato possono essere ammessi alla mobilità in deroga per l'anno 2012, fino alla scadenza del contratto in corso.

Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, licenziati a causa di crisi aziendale/occupazionale prima della scadenza naturale del contratto, la mobilità in deroga può essere concessa, in assenza dell'intervento degli Enti Bilaterali, al massimo fino alla fine del periodo di apprendistato.

### **3. Lavoratori che hanno beneficiato della mobilità ordinaria**

E' ammessa la concessione della mobilità in deroga a favore dei lavoratori la cui mobilità ordinaria scade nel corso del 2012, ovvero nei confronti dei lavoratori provenienti dalla mobilità ordinaria e successivamente beneficiari di mobilità in deroga in scadenza al 31/12/2011, nei seguenti casi:

- a. Lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione entro il 2012, sulla base di apposita certificazione rilasciata dall'istituto previdenziale;
- b. Lavoratori inseriti in programmi di politica attiva del lavoro il cui accesso risulti subordinato alla titolarità del trattamento di mobilità fino alla chiusura del progetto
- c. Lavoratori che costituiscono (o appartengono a) nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ad € 18.000 (diciottomila)
- d. In presenza di reinserimento lavorativo (da precisare nell'accordo) sulla base di piano certo ed individuato;

### **4. Lavoratori che hanno beneficiato della sola mobilità in deroga**

Nel caso di lavoratori che hanno continuativamente usufruito di almeno 4 anni di indennità di mobilità in deroga la proroga del trattamento per l'anno 2012 è prevista solo in presenza di uno dei requisiti indicati al precedente punto 3.

### **5. Procedure. I trattamenti di Mobilità in deroga sono concessi**

- a. A seguito della sottoscrizione di accordi stipulati presso la Regione Lazio con le organizzazioni sindacali e con i datori di lavoro costituiti da imprese di ogni settore, da studi professionali, nonché da altri datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, ad eccezione dei datori di lavoro domestico, nell'ambito della procedura di cui agli art. 4 e 24 della Legge 223/1991, laddove prevista.
- b. Fuori dai casi di cui al punto a), la richiesta di incontro va presentata alla Regione Lazio dalle Organizzazioni sindacali, di norma entro 30 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro (se il lavoratore non può beneficiare della indennità di disoccupazione), ovvero prima della scadenza della fruizione della indennità di disoccupazione, o dell'indennità di mobilità ordinaria o di quella in deroga.
- c. successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, l'azienda e/o le OO.SS. firmatarie, entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione, provvedono a presentare istanza on line alla Regione Lazio, utilizzando a tale scopo la medesima piattaforma e modalità impiegate precedentemente ([www.portalavoro.regione.lazio.it](http://www.portalavoro.regione.lazio.it))
- d. con provvedimento di autorizzazione adottato dalla Regione Lazio entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza on line;
- e. nei limiti dei massimali di costo orari definiti dall'INPS;
- f. limitatamente alla disponibilità delle risorse per la copertura finanziaria dei trattamenti.

## **6. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**

I beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga di questo Accordo Quadro sono soggetti agli obblighi di partecipazione a misure di politica attiva del lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009. I lavoratori dovranno pertanto presentarsi ai CPI territorialmente di competenza entro 5 giorni dalla sospensione, in caso di CIG ovvero entro 15 giorni dalla data di presentazione della istanza on line, in caso di mobilità.

A questo fine possono essere utilizzati gli interventi, cofinanziati dal FSE, organizzati sulla base di specifiche disposizioni regionali, o comunque, coerenti con questo Accordo quadro, ivi comprese azioni di carattere aziendale, reintegrati dalle azioni di orientamento e di ricerca attiva del lavoro, da reinserire nel catalogo regionale SPAL per l'anno 2012. Sarà verificata la possibilità di interrelazione e cofinanziamento fra le risorse pubbliche e risorse private (Fondi interprofessionali, Enti bilaterali, altri fondi comunitari, etc.) per realizzare l'offerta integrata di politiche attive del lavoro.

Resta fermo che le iniziative di politica attiva cofinanziata dal privato saranno ricondotte ad una programmazione condivisa con i soggetti responsabili dei relativi fondi.

Le attività così organizzate saranno ispirate a soluzioni dirette ad agevolare l'utilizzo degli strumenti del presente accordo. Le attività cofinanziate dal privato saranno rivolte alle aziende che hanno aderito ai Fondi.

Si conviene di realizzare un tavolo di confronto sull'organizzazione delle politiche attive e delle politiche di sviluppo locale coerenti con le finalità dell'accordo.

## **7. MONITORAGGIO E VERIFICHE**

Le parti si impegnano a monitorare costantemente l'andamento dell'Accordo Quadro in relazione all'andamento congiunturale ed al suo impatto sul territorio, anche in ordine ai finanziamenti che dovranno essere resi disponibili sulla base dell'accordo nazionale.

In questo ambito il concorso finanziario della Regione sarà contenuto nei limiti delle previsioni della tabella 2 allegata all'intesa dell'8 aprile 2009 attuativa dell'accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009.

Il settore della Sanità è, comunque, ricondotto ad accordi sindacali con la Regione, in ragione delle specificità connesse alle innovazioni normative che lo coinvolgono. Tuttavia, in attesa della sottoscrizione del relativo accordo quadro di settore, gli accordi di proroga per l'anno 2012 dovranno essere sottoscritti dalle parti in sede Regione Lazio, secondo le modalità di cui all'accordo quadro di settore del 2011.

Roma, 22 dicembre 2011

## VERBALE DI ACCORDO

### PER RICHIESTA DI PROROGA CIG IN DEROGA PER IL 2012

*(ai sensi della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 19, della Legge 33/2009, dell'accordo Conferenza Stato-Regioni del 12/2/2009, dell'accordo Ministero Lavoro- Regione Lazio del 15/4/2009, della Legge 23/12/2009 n. 191, dell'intesa Stato Regioni e Provincie autonome del 20 aprile 2011, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011), della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, commi 21 e 22 (Legge di Stabilità 2012) e degli accordi Regione Lazio – Parti Sociali del 29/12/2010, del 31/3/2011 e del 22/12/2011*

Il giorno<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, al fine di esaminare la richiesta di proroga del provvedimento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga per i dipendenti della società \_\_\_\_\_ unità produttiva/e di: \_\_\_\_\_, sono convenuti i signori:

\_\_\_\_\_ in rappresentanza dell'azienda (eventualmente assistito da \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ (eventualmente) in rappresentanza di (Associazione datoriale)

\_\_\_\_\_ in rappresentanza delle (indicare le Organizzazioni Sindacali)

#### PREMESSO

- Che in data \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ **(indicare sede di sottoscrizione accordo: sede aziendale o sede Regione Lazio)** le parti oggi convenute hanno sottoscritto un verbale di accordo per la richiesta alla Regione Lazio del trattamento di CIG in deroga fino al 31/12/2011, in favore dei lavoratori operanti presso la società \_\_\_\_\_, unità produttiva di **(indicare il comune sede dell'unità produttiva)**
- Che la società, con un organico di \_\_\_\_\_ dipendenti, **(specificare tipologie contrattuali dei lavoratori e relativi numeri)** applica il CCNL \_\_\_\_\_
- Che la società non rientra nel campo di applicazione della Cassa integrazione straordinaria disciplinata della legislazione ordinaria
- Che nel corso del 2011, sulla base degli accordi sottoscritti, è stata autorizzata dalla Regione Lazio la concessione della cig in deroga con le seguenti modalità:
  - **per n. \_\_\_\_\_ lavoratori**
  - **per un ammontare complessivo di \_\_\_\_\_ ore autorizzate di cig**
- Che il monte ore effettivamente utilizzato dalla società nel 2011 ammonta a \_\_\_\_\_ ore di cig in deroga
- Che in data 22/12/2011 è stato sottoscritto un Accordo Quadro tra la Regione Lazio e le Parti Sociali in cui si disciplinano le modalità ed i requisiti per l'utilizzo degli ammortizzatori in deroga nel territorio regionale per l'anno 2012, ai sensi della normativa sopra indicata, in

<sup>1</sup> Data accordo proroga in sede sindacale da sottoscrivere entro il 31 gennaio 2012, cui corrisponde il termine del 20 febbraio per la presentazione dell'istanza on line

cui si prevede la possibilità di prorogare fino a tutto il 31/12/2012, i trattamenti di CIG scadenti al 31/12/2011;

- Che la società, considerato il protrarsi dello stato di crisi aziendale ritiene necessario richiedere la proroga dell'intervento di cassa integrazione in deroga, con una riduzione del (*indicare la percentuale*) rispetto alle ore complessive autorizzate dalla Regione Lazio nell'anno 2011;
- Che l'Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 22/12/2011 prevede un modello standard di accordo per la concessione della proroga della CIG in deroga per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2012

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

- 1 Le premesse formano parte integrante del presente verbale di accordo.
- 2 Le parti, dopo ampio esame della situazione produttiva ed occupazionale della società \_\_\_\_\_, prendono atto dell'esigenza di richiedere una proroga della cig in deroga per un numero massimo di \_\_\_\_\_ lavoratori, che nel periodo dal 01/01/2012 al **31/12/2012** potranno essere sospesi dal lavoro.
- 3 In riferimento alle modalità di sospensione la Cassa verrà gestita mediante sospensione a zero ore degli interessati e/o riduzione di orario *pari al \_\_\_ % dell'orario settimanale*, con la rotazione per profili fungibili ed in riferimento alle esigenze tecnico produttive, come di seguito specificato:

**(esempio cig per max 9 lavoratori)**

<b>n. MAX LAVORATORI</b>	<b>ORARIO CONTRATTUALE SETTIMANALE</b>	<b>MODALITA' SOSPENSIONE</b>	<b>TOTALE ORE CIG X settimana</b>
<b>4</b>	<b>40</b>	<b>ZERO ORE</b>	<b>160</b>
<b>2</b>	<b>40</b>	<b>RIDUZIONE 50%</b>	<b>40</b>
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>RIDUZIONE 50%</b>	<b>45</b>
<b>TOT. 9</b>			<b>TOT. 245</b>

- 4 La richiesta di proroga pertanto, **per complessive** \_\_\_\_\_ ore di cig (*n.lav x ore cig settimanali x n. settimane*) comporta un diminuzione del \_\_\_ % rispetto al monte ore annuale autorizzato nel 2011, riparametrato su base annua (*n.lav x ore cig settimanali x n. 52 settimane*)

- 5 (spazio riservato all'indicazione delle modalità di individuazione dei lavoratori interessati alla sospensione, all'indicazione della presenza o meno di meccanismi di rotazione tra i lavoratori sospesi in CIGS ed in caso positivo l'indicazione delle relative modalità)**
- 6 La società farà richiesta di pagamento diretto all'INPS del trattamento di CIGS in deroga. La società conseguentemente, potrà attivarsi immediatamente in sede INPS per la richiesta allo stesso Istituto Previdenziale dell'anticipo della CIGS ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 ter, comma 3, della L. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, anche alla luce di quanto previsto dalla Circolare Inps n. 75 del 26/5/2009 e del successivo messaggio n. 015783 emanato dal medesimo istituto in data 09/7/2009.
- 7 Durante l'intervento della Cig, le parti, al fine di individuare possibili soluzioni volte a ridurre ulteriormente il monte ore di Cig utilizzabile, concordano che potranno essere utilizzati i seguenti strumenti:
- ✓ l'azienda favorirà la ricerca di alternative occupazionali per i lavoratori sospesi mediante opportunità di ricollocazione interne/esterna all'azienda stessa, anche attraverso percorsi di outplacement finanziati dalla Regione Lazio;
  - ✓ Mobilità, per coloro che non si oppongono alla collocazione in mobilità stessa e/o che abbiano maturato ovvero maturino, nel periodo di iscrizione alle liste di mobilità, i requisiti per l'accesso alla pensione
  - ✓ Richiesta di intervento alla Regione Lazio per verificare, compatibilmente con la disponibilità delle risorse previste nell'ambito della programmazione regionale/comunitaria e nel rispetto delle normative ivi previste, la erogazione di contributi a fondo perduto a tutti quei lavoratori che dalla Cigs/mobilità, intenderanno avviare una iniziativa lavorativa autonoma imprenditoriale, nonché per l'attivazione delle azioni di sostegno alla ricollocazione occupazionale previste dall'art. 3 della L.R. 21/2002;
  - ✓ le Parti si adopereranno, anche attraverso le rispettive Organizzazioni di rappresentanza, per individuare le possibilità occupazionali presenti sul territorio e per favorire, per quanto possibile, il reperimento di nuove opportunità professionali per il personale eventualmente interessato;
  - ✓ al fine di consentire anche durante il periodo di CIG, l'ulteriore acquisizione di competenze tecnico/professionali utili ai lavoratori della società ad una loro migliore ricollocazione interna/esterna, le parti si impegnano a richiedere alla Regione Lazio la possibilità di verificare l'utilizzo delle risorse previste dalla vigente legislazione regionale/nazionale/comunitaria per l'attivazione di specifici interventi di formazione professionale, ovvero si impegnano a verificare la possibilità di utilizzo delle risorse previste dai relativi Fondi Interprofessionali;
- 8 Entro giorni 20 dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la domanda di CIG (una ed una sola istanza per ciascuna unità produttiva e per l'intero periodo indicato al punto 2), corredata dell'elenco nominativo di tutti i lavoratori che saranno sospesi, sarà inoltrata dalla società alla Regione Lazio (secondo la modalità on line indicate nella sezione "Info CIGS e Mobilità in deroga accessibile dal sito [www.portalavoro.regione.lazio.it](http://www.portalavoro.regione.lazio.it)), che procederà ad autorizzare il relativo trattamento in deroga e ad inoltrarlo alla competente sede INPS per l'effettiva erogazione.

- 9 Al fine di individuare l'intervento di politica attiva del lavoro, la cui fruizione è condizione assolutamente imprescindibile per la correlata fruizione del trattamento di integrazione salariale, la società e le OO.SS. si impegnano inoltre a comunicare ai dipendenti posti in CIG in deroga l'obbligo di recarsi presso il competente Centro per l'Impiego, entro giorni 5 dalla sospensione (se la sospensione avviene successivamente alla istanza on line) – ovvero entro 5 giorni dalla presentazione della domanda on line (nel caso in cui la domanda sia stata inviata dopo l'inizio della sospensione).
- 10 In relazione a tale ultimo punto la Società, in considerazione della necessità di fornire ai lavoratori di cui al presente accordo un percorso di politiche attive congruo e compatibile con le proprie esigenze tecnico/produttive aziendali, valuterà congiuntamente con le OO.SS. la possibilità di presentare alla Regione Lazio propri e specifici fabbisogni formativi, affinché gli stessi possano integrare l'attuale offerta del catalogo. In tale ipotesi la società potrà valutare la possibilità di realizzare l'intervento formativo aziendale attraverso il coinvolgimento di tutti gli strumenti previsti nell'Accordo quadro del 22/12/2011.
- 11 la società si impegna ad inoltrare mensilmente all'INPS il Mod. SR41 o modello similare, indicante il conguaglio mensile della CIG effettivamente utilizzata. Inoltre la società, così come previsto nell'Accordo Quadro del 22/12/2011, si impegna a comunicare alla Regione, mediante il sistema Cig on-line, i dati relativi all'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore nel corso del 2012, inderogabilmente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effettiva sospensione. La mancata comunicazione di tale informazione può dar luogo alla sospensione dell'autorizzazione regionale già concessa. Tale comunicazione sarà fatta utilizzando lo stesso applicativo on line già usato per inoltrare l'istanza on line.
- 12 La società, così come previsto nell'Accordo Quadro del 22/12/2011, in riferimento alle modalità di effettiva fruizione dei trattamenti di cig in deroga autorizzati ed al fine di consentire agli organi preposti le verifiche relative all'impiego degli ammortizzatori sociali, a decorrere dal 01/3/2012, si impegna a comunicare preventivamente alla Regione Lazio, secondo l'apposito applicativo on line, entro 24 ore antecedenti sia l'inizio della sospensione che il successivo reintegro, i nominativi dei lavoratori effettivamente posti in cig.
- 13 La società si impegna ad individuare un referente che comunicherà ad ITALIA LAVORO, con cadenza mensile, i dati relativi ai nominativi ed alle principali caratteristiche anagrafico-professionali dei beneficiari dell'intervento di Cigs, nonché a relazionare circa l'andamento del piano di gestione degli esuberanti, mediante gli strumenti in formato elettronico che ITALIA LAVORO metterà a disposizione. ITALIA LAVORO si impegna ad utilizzare le informazioni acquisite al fine di proseguire le attività di assistenza tecnica al Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, alla Regione Lazio e all'INPS, finalizzate al costante monitoraggio della spesa.

14 Le parti si incontreranno in sede aziendale, su richiesta di una delle stesse, per una verifica della situazione relativa all'andamento del piano di gestione, delle possibilità di ricollocazione e degli strumenti previsti dall'accordo stesso;

15 Le parti individuano come referenti (rappresentante legale, rappresentante sindacale o consulente del lavoro) per contatti diretti con la Regione Lazio:

Nome	Cognome	Tel.	E-mail

La validità del presente accordo è subordinata all'effettiva concessione dei relativi contributi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché dalla Regione Lazio, che si sostanzia nell'adozione da parte del Ministero del Lavoro dei decreti di erogazione delle risorse previste e destinate alla Regione Lazio per l'anno 2012 necessarie al finanziamento degli ammortizzatori in deroga;

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti, sulla base di quanto stabilito nell'Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 22/12/2011 si danno atto di aver esperito la procedura per la richiesta della proroga della CIGS in deroga. La Società inoltre, fermo restando quanto indicato al punto 8, si impegna a trasmettere in formato pdf copia del presente accordo alla Regione Lazio – Direzione Formazione e Lavoro – Area DB/05/11, debitamente, attraverso il seguente indirizzo e-mail: [accordicigs@regione.lazio.it](mailto:accordicigs@regione.lazio.it) .

Letto, confermato e sottoscritto

[Torna al sommario](#)